

CIRCOLARE n. 1/2019

Contributo su credito fornitore

RIFERIMENTI NORMATIVI

Le seguenti fonti normative sono da considerarsi parte integrante della presente Circolare

- *Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 143, Capo II*
- *Deliberazioni del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica (CIPE):*
 - *n. 160 del 6.8.1999 e successive modificazioni (Delibera CIPE 28 marzo 2002, n. 28);*
 - *n. 161 del 6.8.1999 successive modificazioni (Delibera CIPE 28 marzo 2002, n. 28; Delibera CIPE del 21 dicembre 2004 in G.U. n. 97 del 2005; Delibera CIPE del 20 luglio 2007, n. 60 e relativo allegato in G.U. 242 del 2007);*
- *Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio con l'estero n. 199 del 21.4.2000*
- *Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del commercio internazionale n. 27 dell'8.1.2007*
- *Accordo OCSE in merito al supporto del credito all'esportazione e relativi accordi settoriali*
- *Decreto Legislativo 6.9.2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni (Codice antimafia)*
- *Circolare in materia di informazione antimafia*

DEFINIZIONI

Acquirente estero	Il soggetto estero che ha stipulato il contratto commerciale e che assume l'obbligo di pagamento in favore dell'Esportatore di quanto ad esso dovuto ai sensi del contratto commerciale
Approntamento Fornitura	La fase - precedente alla materiale esportazione/spedizione/esecuzione della fornitura, del lavoro o del servizio, ai termini e secondo le condizioni del contratto commerciale - di produzione o di costruzione del bene oggetto della fornitura o fase di esecuzione di un servizio, con inizio dalla data di sostenimento dei primi costi, strumentali alla realizzazione del bene o servizio oggetto della fornitura, la cui durata non potrà essere inferiore a 6 mesi
<i>Commercial Interest Reference Rate</i> (CIRR)	Il tasso d'interesse commerciale di riferimento, determinato per ciascuna valuta di denominazione del credito e applicabile nel relativo periodo convenzionale di validità (dal 15 di ogni mese al 14 del mese successivo). Il CIRR è un tasso fisso agevolato pubblicato mensilmente dall'OCSE (www.oecd.org) e può essere richiesto direttamente a SIMEST
Comitato Agevolazioni	L'organo competente ad amministrare il Fondo Pubblico, di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, 205 e successive modifiche e integrazioni
Contributo	Intervento agevolativo, concesso da SIMEST, nella forma di un contributo in conto interessi a supporto del tasso di sconto richiesto dall'Istituto Scontante all'Esportatore per la cessione pro-soluto o pro-solvendo di titoli di credito o crediti documentari dilazionati emessi dall'Acquirente/Debitore estero a beneficio dell'Esportatore a valere su un contratto di fornitura di beni e/o servizi (ad esempio, <i>promissory notes</i> , <i>bills of exchange</i> , crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili, lettere di garanzia irrevocabili e autonome e lettere di credito "stand-by" irrevocabili).
Debitore estero	Il soggetto estero che assume l'obbligo di pagamento in favore della Banca o del pool di Banche finanziatrici
Esportatore	Società italiana che esporta i beni e/o fornisce i servizi ai sensi del contratto commerciale sottoscritto con l'Acquirente/Debitore estero
Fondo 295	Fondo pubblico (" <i>Fondo contributi agli interessi Legge 295/73 – Gestione interventi di cui al D. Lgs. 143/98, Capo II</i> "), costituito ai sensi della Legge 28 maggio 1973, n. 295 e

	disciplinato, inter alia, dalle disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143, Capo II e del D.M. 21 aprile 2000, n. 199
Istituto Scontante	Tutti i soggetti autorizzati dalla normativa di riferimento ad effettuare le operazioni di sconto
Maggiorazioni	Interessi di ritardato pagamento sulle somme dovute da SIMEST o dal Richiedente il Contributo nei casi di cessazione o revoca. Sono calcolate utilizzando il tasso Euribor a un mese rilevato al momento in cui il Contributo è dovuto. Per periodi superiori al mese, si applica il tasso di pertinenza di ciascun periodo successivo, in regime di capitalizzazione semplice
Punto di partenza del credito	In linea con le modalità previste dall'<i>Arrangement on Officially Supported Export Credits</i> ("Consensus"): ▪ data media o data effettiva di spedizione/consegna nel caso di beni utilizzabili separatamente; ▪ data dell'ultima spedizione/consegna nel caso di apparecchiature destinate a fabbriche/ stabilimenti completi in cui il fornitore non ha alcuna responsabilità per la messa in esercizio; ▪ data in cui è stata portata a termine la costruzione nel caso di contratti di costruzione in cui il fornitore non ha alcuna responsabilità della messa in esercizio; ▪ data del collaudo preliminare eseguito al termine dei montaggi o della costruzione (accettazione provvisoria) nel caso di impianti in cui il fornitore è responsabile della messa in esercizio (impianti chiavi in mano); ▪ per contratti commerciali che non coprono un intero progetto ma solo una parte di esso, esecuzione della singola parte, oppure, qualora il contratto commerciale copra una parte essenziale dell'intero progetto, esecuzione del progetto nel suo complesso.
Richiedente	Il soggetto che compila il modulo di domanda: • l'Istituto scontante; • l'Esportatore o una Banca Italiana intermediaria, solo per le operazioni di sconto effettuate sul mercato estero da soggetti autorizzati dalla normativa di riferimento ad effettuare le operazioni di sconto

CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

Operazioni ammissibili	Contratti di sconto pro soluto o pro solvendo stipulati tra l'Istituto Scontante e l'Esportatore a valere su contratti di esportazione di macchinari, impianti, studi, progettazioni e lavori, servizi o attività ad esse collegate di origine italiana, comunitaria e extracomunitaria.
Caratteristiche dei contratti di sconto ammissibili	Durata minima della dilazione di pagamento: ≥ 24 mesi dal Punto di partenza del credito; Durata massima della dilazione di pagamento: in linea con le modalità previste dal "Consensus" in relazione alla categoria del paese, settore di riferimento dei beni esportati nonché ad eventuali accordi di settore; Quota dilazionabile del contratto commerciale: fino all'85% del valore dei beni e servizi di origine italiana ed estera¹, oltre: (i) eventuali costi sostenuti nella fase di Approntamento della Fornitura; (ii) spese locali, nella misura massima del 30% del valore della quota non locale del contratto commerciale, come previsto dal "Consensus";

¹ Ammissibili ad agevolazione ai sensi della normativa vigente (i.e. Decisione UE n. 82/854 del 10.12.1982, in base alla quale sono ammissibili le subforniture di origine UE purché la somma delle subforniture UE e extra UE sia compresa nei seguenti limiti: 40% per contratti di importo < euro 7,5 mln; euro 3 mln per contratti di importo compreso tra euro 7,5 e euro 10 mln; 30% per contratti di importo superiore ad euro 10 mln, fermo restando che il valore della fornitura extra UE deve essere incluso nella quota contanti). Nel caso di operazioni assistite da garanzia assicurativa SACE, ai sensi della Deliberazione CIPE del 21.12.2004, le quote di fornitura UE ed extra UE eccedenti tali limiti, possono beneficiare del Contributo solo se ammesse a copertura nella garanzia assicurativa.

	(iii) compensi di mediazione o agenzia nella misura massima del 5% del valore del contratto commerciale. Modalità di rimborso del credito dilazionato: rate al massimo semestrali, di norma consecutive e uguali, la prima delle quali con scadenza entro 6 mesi dal Punto di partenza del credito L'ammissibilità degli interessi capitalizzati maturati durante il periodo di costruzione è limitata agli importi maturati entro il Punto di partenza del credito.
Tipologia di titoli di credito o crediti documentari ammissibili	<i>promissory notes</i> (cambiale pagherò), <i>bills of exchange</i> (cambiale tratta), lettere di credito irrevocabili, lettere di garanzia irrevocabili e autonome e lettere di credito "stand-by" irrevocabili.

CONTRIBUTO: MODALITA' DI CALCOLO E LIVELLO MASSIMO AMMISSIBILE

Modalità di calcolo	Il Contributo è calcolato come differenza, solo se positiva e nei limiti del Livello massimo ammissibile di cui alla matrice sotto riportata, tra il tasso dello sconto e il tasso della dilazione di pagamento del contratto commerciale, dove: - il tasso di sconto è il tasso richiesto dall'Istituto Scontante e - il tasso di dilazione di pagamento del contratto commerciale è il tasso richiesto dall'Esportatore (al netto di eventuali costi derivanti da garanzie o coperture assicurative concesse sull'operazione e/o spese e commissioni richieste dall'Istituto Scontante) all'Acquirente/Debitore estero a fronte della dilazione di pagamento concessa. Tale tasso, ai fini dell'ammissibilità al Contributo, non può essere inferiore al CIRR in vigore alla data di firma del contratto commerciale.		
Livello massimo ammissibile	<i>Contributi validi fino al 14.6.2023</i> <i>(il livello dei contributi è aggiornato, di norma, su base semestrale)</i>		
	Size Esportatore o produttore italiano se diverso dall'Esportatore (fatturato annuo da bilancio individuale)	Euro	USD
	SMALL - dipendenti < 250 - fatturato ≤ 50 €/mln o totale attivo ≤ 43 €/mln	Fino a CIRR + 1,6676%	Fino a CIRR + 2,2995%
	MID fatturato > 50 €/mln	Fino a CIRR + 1,1796%	Fino a CIRR + 1,8115%
	LARGE fatturato > 500 €/mln	Fino a CIRR + 0,5016%	Fino a CIRR + 1,1335%
	Il livello dei Contributi su operazioni di sconto a valere su contratti di fornitura denominati in valute diverse dall'euro o dal dollaro saranno valutati caso per caso. Laddove l'Esportatore sia: - una società di intermediazione commerciale, ai fini dell'individuazione della <i>size</i> dell'Esportatore si dovrà far riferimento al produttore dei beni e/o servizi intermediati; - una <i>holding</i> finanziaria che, sulla base dei dati di bilancio individuale, risultasse "SMALL", ma è effettivamente la capogruppo di grandi realtà, è necessario verificare la dimensione rispetto al gruppo o associandola al fatturato consolidato o prendendo il fatturato maggiore di una delle società operative appartenenti al gruppo.		

RICHIEDITA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Come fare richiesta	La richiesta di Contributo è effettuata dal Richiedente tramite la compilazione del modulo di domanda disponibile all'indirizzo www.sacesimest.it. La richiesta debitamente compilata può essere inviata a SIMEST via PEC, corriere, fax oppure raccomandata con ricevuta di ritorno. A ciascuna richiesta, SIMEST assegna un numero di posizione progressivo sulla base della data di ricezione che comunicherà al Richiedente. Il Richiedente dovrà fornire eventuali chiarimenti e/o documentazione integrativa entro trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta da parte di SIMEST. Trascorso tale termine, in caso di mancato riscontro, la richiesta di Contributo è da intendersi archiviata e priva di effetti.
Processo di istruttoria	Al fine di poter condurre il processo di istruttoria relativo alle operazioni è necessaria la ricezione da parte di SIMEST della seguente documentazione: ▪ modulo di domanda debitamente compilato (incluso allegati) ▪ contratto commerciale (ed eventuali atti aggiuntivi) ▪ piano dei pagamenti/piano dei titoli oggetto di sconto ▪ contratto di sconto o promessa di sconto dell'Istituto Scontante (ed eventuali atti aggiuntivi/modifiche ivi compreso proroga del contratto di sconto o dichiarazione di avvenuto sconto entro il termine di validità) ▪ lettere di credito irrevocabili; lettere di garanzia irrevocabili e autonome; lettere di credito "stand by" irrevocabili (ove presenti) ▪ garanzia/polizza assicurativa (ove rilasciata) ▪ per finanziamenti estesi alla fase di Approntamento della fornitura, dichiarazione attestante: 1) la data di sostenimento dei primi costi; 2) la data di entrata in vigore del contratto commerciale; 3) la data prevista di completamento della fornitura (spedizione/consegna) ▪ dichiarazioni, se richieste, per l'inserimento nel sistema informatico relativo alla Banca Dati Nazionale Unica dei dati per l'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla Circolare in materia di informazioni antimafia ▪ qualsiasi altra informazione/documentazione richiesta da SIMEST e nella disponibilità del Richiedente, al fine di poter completare il processo di istruttoria. Dal completo ricevimento della documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria, completa di eventuali chiarimenti e/o documentazione integrativa, la richiesta di delibera di Contributo è sottoposta al primo Comitato Agevolazioni utile, entro 3 mesi dalla ricezione della suddetta documentazione, nel rispetto dell'ordine cronologico di completamento della documentazione.
Delibera del Comitato Agevolazioni	SIMEST comunica al Richiedente e per copia conoscenza all'Esportatore, l'esito della delibera del Comitato Agevolazioni, tramite apposita comunicazione (c.d. "Comunicazione di esito"), via PEC, fax, per corriere o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Condizioni di efficacia della delibera del Comitato Agevolazioni	Le condizioni standard² di efficacia della delibera di Contributo sono: ▪ disponibilità di risorse finanziarie del Fondo 295 alla data di delibera; ▪ prima erogazione a valere sul contratto di sconto entro 6 mesi dalla delibera.
Condizioni per l'erogazione del Contributo	L'erogazione del Contributo è subordinata all'invio da parte del Richiedente della seguente documentazione: 1. Richiesta di erogazione 2. Dichiarazione di esportazione 3. Accordo diretto SIMEST - Istituto Scontante ovvero Accordo SIMEST – Esportatore 4. perfezionamento degli adempimenti di cui alla Circolare in materia di informazione antimafia Per le richieste di erogazione presentate dall'Esportatore, il Contributo è erogato al netto della ritenuta d'acconto, attualmente prevista in misura pari al 4%.
Erogazione del Contributo	Il Contributo è erogato <i>upfront</i> in euro direttamente all'Esportatore entro 30 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di erogazione completa di tutta la documentazione necessaria. SIMEST invia al Richiedente (e all'Esportatore se diverso dal Richiedente) il prospetto di riepilogo dell'importo dei contributi riconosciuti su tutta la durata della dilazione di pagamento³.

CESSAZIONE DEL CONTRIBUTO

Casi di cessazione	1. Risoluzione del contratto di sconto; 2. Fornitura non eseguita o esportazione non effettuata per eventi non dipendenti da cause di forza maggiore, limitatamente alla quota non eseguita o non esportata; 3. Quote di credito non scontate; 4. Rinuncia all'intervento da parte del Richiedente.
Conseguenze della cessazione	La cessazione determina l'interruzione del Contributo a partire dalla data in cui si verifica l'evento, in relazione a quota parte o alla totalità dell'importo oggetto di sconto ammesso al Contributo. Le somme eventualmente erogate successivamente alla data di cessazione dovranno essere restituite entro 30 giorni di calendario dalla richiesta, con le Maggiorazioni calcolate per il periodo intercorrente tra la data di pagamento delle somme erogate e la data della loro restituzione.

REVOCA DEL CONTRIBUTO

Casi di revoca	1. Modifica del contratto di sconto e/o del contratto commerciale ovvero esecuzione dello stesso in modo sostanzialmente difforme da quanto indicato nella richiesta di Contributo; 2. La merce fornita sia stata restituita in tutto o in parte all'Esportatore; 3. Per gli sconti effettuati nella fase di Approntamento della Fornitura, la fornitura non sia stata eseguita in tutto o in parte per inadempienza contrattuale dell'Esportatore o per causa allo
----------------	---

² Oltre le condizioni che possono essere previste per la specifica operazione

³ In caso di ritardo nell'erogazione del Contributo e in presenza di documentazione completa e regolare, sull'ammontare dovuto da SIMEST si calcolano le Maggiorazioni

	stesso imputabile; 4. Riacquisto dei titoli da parte dell'Acquirente/Debitore estero prima dell'erogazione del Contributo e in ogni caso durante tutta la durata della dilazione contrattuale; 5. Il Contributo sia stato concesso o erogato in base a dati, notizie e dichiarazioni, essenziali ai fini della concessione del Contributo, risultati falsi, inesatti o reticenti; 6. Venga richiesta la revoca del Contributo dal giudice competente in applicazione delle sanzioni amministrative interdittive ovvero risultino, in relazione all'operazione, fatti di corruzione internazionale definitivamente accertati in giudizio; 7. Emanazione, nel corso del periodo di spedizione, di una informativa antimafia interdittiva nei confronti dell'Esportatore.
Conseguenze della revoca	La revoca determina la restituzione del Contributo. La restituzione del Contributo è a carico del soggetto che ha causato la revoca del contributo e sull'ammontare dovuto in restituzione si calcolano le Maggiorazioni. Nei casi di revoca di cui al punto 4. la restituzione del Contributo è dovuta sui titoli di credito non ancora scaduti alla data di riacquisto. La restituzione è a carico dell'Acquirente/Debitore estero oppure a carico dell'Esportatore a seconda dei casi.

Le precedenti Circolari sul medesimo argomento sono da considerarsi abrogate.

Allegato I - Modulo di domanda

Allegato II (a) - Richiesta di erogazione da parte dell'Esportatore

Allegato II (b) - Richiesta di erogazione da parte della Banca Italiana

Allegato III - Dichiarazione di Esportazione